



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo Statale "Dante Alighieri"

Via Piave, 31 – 20010 Vittuone (MI)

Tel. 02 9024781

E mail: miic86200p@istruzione.it; pec: miic86200p@pec.istruzione.it

Circ. n. 127

Ai genitori degli alunni scuola primaria e secondaria
Al personale docente scuola primaria e secondaria
Al DSGA
Albo/Sito Web

OGGETTO: D.L. n. 123/2023 “DECRETO CAIVANO” e OBBLIGO DI ISTRUZIONE

Si ritiene opportuno, anche in considerazione dell'avvio delle iscrizioni, richiamare il Decreto in oggetto, convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 159, che, sostituendo l'art. 114 del T.U. della Scuola (D.Lgs. 297/1994), ha delineato una nuova disciplina sull'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

La Legge prevede la verifica della frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione e la comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione (genitori o esercenti la responsabilità genitoriale) nel caso di alunni che risultino **assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi senza giustificati motivi.**

Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il Dirigente Scolastico, a seguito dell'istruttoria dei docenti e dell'Ufficio Alunni, avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo, invitandolo ad ottemperare alla legge. Se la persona ammonita dal sindaco non dimostra di procurare altrimenti l'istruzione agli obbligati oppure non giustifica con motivi di salute o con altri impedimenti gravi o non ripresenta il minore a scuola entro 7 giorni dall'ammonizione, **il sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale** (denuncia al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria)

Mancato adempimento

La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione già ammonita dal sindaco per ottemperare alla legge, che non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, **la mancata iscrizione** del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la **reclusione fino a due anni**.

Elusione dell'obbligo

La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, già ammonito dal sindaco per **assenze ingiustificate** del minore durante il corso dell'anno scolastico **tali da costituire elusione dell'obbligo** di istruzione, il quale non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la **reclusione fino a un anno**.

In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

I GENITORI SONO PERTANTO INVITATI A CONTROLLARE LE ASSENZE DEI PROPRI FIGLI E A GIUSTIFICARE TEMPESTIVAMENTE.

Compiti dei coordinatori di classe

I docenti e l'Ufficio Alunni verificano la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi, predisponendo i conseguenti atti per la firma del Dirigente Scolastico.

I docenti responsabili team di classe/coordinatori controlleranno le assenze degli alunni della propria classe e nel caso di assenze "non giustificate" per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, sarà data immediata comunicazione al dirigente scolastico che provvederà ad attivare gli adempimenti di legge. Si confida nella collaborazione di tutta la comunità scolastica alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

Vittuone, 27/01/2025

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Maria Manfredino

(Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)